

**Istruzioni pei gonfalonieri, deputati comunitativi, parrochi, medici, e chirurghi, e avvertimenti pei balj, e consegnatarj delle creature del R. Spedale di S. Maria della Scala di Siena.**

**Contributors**

Siena (Italy). Spedale Policlinico di Santa Maria della Scala.  
Spedale di Santa Maria della Scala (Siena, Italy)

**Publication/Creation**

Siena : G. Rossi, 1824.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/pcb7my4e>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>




48223/P

58397

SIENA  
C



*Pater meus, et Mater mea  
dereliquerunt me Dominus  
autem assumpsit me. Ps. 26. v. 16,*



## ISTRUZIONI

Pei Gonfalonieri

Deputati Comunitativi,

Parochi, Medici, e Chirurghi,

E avvertimenti pei Balj, e Conseg-  
natarj delle Creature del R. Speda-  
le di S. Maria della Scala di Siena.

S I E N A 1824.


Presso Giovanni Rossi ) Con Appr:

*Tutti i Parochi della Toscana sono pregati ad uniformarsi alle seguenti regole approvate, e comandate da diversi Sovrani Ordini, e specialmente dal Veneratissimo Motuproprio del 13. Luglio 1818. relativamente al sistema degl'Esposti nel R. Spedale di S. Maria della Scala di Siena.*

**S** iccome per beneficio pubblico il Regio Spedale della Scala riceve il peso delle Creature Esposte da ogni Popolo del suo Territorio, così ogni Popolo è obbligato a sgravarlo con riceverle in cura dallo Spedale, e per la più savia distribuzione delle medesime Creature, e per la miglior custodia, ed educazione ad esse dovuta in conformità ai veglianti Ordini Sovrani, ed agli antichi usi, e consuetudini, confida lo Spedale



322400



nella carità, e vigilanza dei Parochi, ai quali sarà specialmente raccomandata ciascuna Creatura nell'atto della sua consegna ai rispettivi Balj, e Tenutarj con Lettera stampata del Rettore, o suo Ajuto, o Infermiere dello Spedale. E per regolamento di chiunque è interessato al buon conservamento, custodia, ed educazione di questi Esposti si accompagnano con le presenti Istruzioni, ed avvertimenti.

### *Degli Attestati*

Trattandosi di Creature miserabili abbandonate alla carità pubblica, e in modo più speciale a quella dei Parochi a tenore delle Lettere Pastorali già pubblicate, dovranno fare gli attestati di qualunque genere, che riguardano la loro consegna, custodia, malattie, restituzione ec. intieramente gratis

per l' amor di Dio, e per la verità, e perciò sono pregati a fare i detti attestati per più sicurezza di propria mano, e non di mano subalterna.

*Attestati per i Lattanti*

L' Attestato per prendere una creatura per allattarla, solamente si deve fare con facilità a tutte le Donne lattanti capaci d'averne buona cura, perchè allora non vi è timore di cattiva educazione, e perchè questo nutrimento naturale è troppo necessario, specialmente nell' Estate per il gran numero degli Infanti esposti. Ed in tal caso nell' Attestato si esprima di che tempo la Donna abbia partorito, se abbia divezzata la propria Creatura, oppure se gli sia morta, e da qual tempo, se sia Contadina, col nome, e cognome del Padrone, e Pedere, e se Pi-

gionale, o Luogajola si dica lo stesso, o in qual Popolo, Vicariato, e Potesteria, e Diocesi abiti. Se dopo che sarà divezzata la creatura, il Paroco crede in coscienza che la Balia non sia capace di bene educarla, ne dia avviso subito allo Spedale.

Ed i Parochi sono pregati ad avvertire le predette Donne in atto di consegnar loro il predetto Attestato, che i suddetti Esposti non possono esser consegnati dal Rettore, suo Ajuto, o Infermiere dello Spedale, se non a loro medesime, e ad altra Donna commissionata, che presenti tale Attestato.

*Pei Divezzi, Impuberi, e Adulti*

L'attestato per prendere una Creatura divezza, e di qualche maggiore età, deve esprimere, se chi la vuole sia capace di tenerla bene, e di buon costume per bene



educarla, se poi fosse chiesta una Femmina, bisogna che nell'attestato si aggiunga; se nella Casa ove deve abitare, vi sia il comodo di farla dormire separata dai Maschj, ed in quale esercizio, o arte deva impiegarsi.

*Pei Pagamenti*

I Pagamenti dei Salarj alle Balie, e Tenutarj si faranno ogni tre mesi cioè nel mese di Marzo, di Giugno, di Settembre, e di Dicembre esclusi sempre i giorni festivi d'intero precetto, ed esclusi parimente il Giovedì e Venerdì Santo, e sempre dopo il prestato servizio, e non anticipatamente. Il vestiario sarà consegnato dopo i dodici mesi dell'allattatura, ed in seguito di anno in anno, purchè ne sia sopravvenuta la scadenza. Le Balie, ed i Tenutarj in atto di presentarsi allo Spedale per ricevere i detti pa-

7  
gamenti, e vestiario, dovranno esibire ogni volta la fede del proprio Curato stesa secondo l'appresso breve formula, da descriversi nelle stampiglie a parte rimesse per quest' effetto dallo Spedale ai Sigg. Curati medesimi nelle quali dovrà essere bene indicato il nome della Creatura, e dei Tenutarj, cioè

Adì

La sopradetta Creatura è viva, sana, e ben tenuta. Io N. N. Paroco di S. m. p.

E detta fede dovrà esser munita anche del *Visto* del rispettivo Gonfaloniere, senza il quale potrà essere ricusata.

E se la Creatura è mal tenuta, e non si esprima il *ben tenuta*, se ne dia avviso allo Spedale.

E siccome è piaciuto alla R., ed I. A. S. di assicurare anche per mezzo delle Autorità Locali, Gon-

falonieri, e Deputati Comunitativi, il buon conservamento, custodia, ed educazione di dette Creature, devono perciò i medesimi tenerne ragguagliato il Rettore dello Spedale, tutte le volte che richiederà Loro l'occorrenti informazioni, onde i Parochi ad oggetto di non arrecare un incomodo inutile ai detti Balj, o Balie, avvertiranno di non far Loro attestato prima di aver già risposto ai quesiti fattili per mezzo dei suddetti.

*Pene per la poca Cura*

Si deve in coscienza negar l'attestato a chi ne tiene poca cura, o nello Spirituale, o nel Temporale, o col non mandarle alla Chiesa ai tempi debiti, e particolarmente alla Dottrina Cristiana, o col rilevarle senz' arte, o col mandarle ad accattare, o a far danni ad altri, o col dar loro cattivi esempj domestici.

ei; La pena sarà della sospensione del Salario decorso dal dì dell'ultimo pagamento fatto al Balio fino al dì della presentata d'altra fede esprimente la buona cura della Creatura; ed in oltre saranno puniti con quegli ulteriori castighi, che saranno creduti di ragione a forma delle Leggi, e Ordini veglianti

*Della Cresima*

Mai si muti Loro nè il Nome, nè il Cognome, ed il Paroco nel Libretto faccia un ricordo del Vescovo, Chiesa, e tempo nel quale hanno ricevuto questo Sacramento (1).

*Delle Adozioni*

Chi vuole affigliolare una creatura, deve produrre fede, che attesti se abbia figlj proprj, in che cosa consista il suo Avere, se sia in età d'avere figlj, se sia di buon

(1) Siano in ciò diligentissimi i Sigg. Parochi

costume, e se chi deve essere adottato sia contento di esserlo.

*Pei Matrimonj*

Quando le nostre Fanciulle trovino conveniente occasione di maritarsi, chi le chiede in Ispose, deve esibire fede del proprio Paroco, che attesti dei di lui costumi, del suo mestiere, della sua possibilità di mantenere la Moglie secondo il suo stato, e del consenso dei di lui Maggiori, e parimente altra fede del Tribunale Criminale di buona condotta, dovrà poi presentarsi unitamente con la Sposa, e suo Balio muniti di tali attestati per concertare la Dote da assegnarsi alla Sposa dai Superiori dello Spedale salve le debite approvazioni, e celebrarne l'opportuna Scrittura Nuziale, il che fatto, la Sposa porterà al suo proprio Paroco un Ordine in stampa firmato dal Rettore acciò pos-

sa procedere alle Proclame dopo che per altro siano state estratte le Fedi di stato libero, sì dell' una, come dell' altra parte de' contraenti, e sarà necessario un tale attestato, quando che per altro, o uno, o ambedue di detti contraenti siano stati domiciliati molto tempo in diverse Diocesi. E dato che sia l'anello dovrà lo Sposo presentarsi a questo Spedale con la relativa fede del Paroco, per riportarne il pagamento della già convenuta Dote, sempre che sia stata approvata, e se lo sposo sarà minore non potrà riscuotere la Dote, se non è presente il Genitore, e se fosse per qualche legittima causa impedito, allora potrà venire il solo Sposo a riscuotere la Dote, sempre che per altro porti altra fede autentica fatta, e sottoscritta da due Testimonj, nella quale il Padre dia la facoltà al Figlio

Sposo di potersi obbligare a mente delle Leggi e porterà lo Sposo ancora l'inventario del Donamento della Sposa da registrarsi nella detta Scrittura.

*Delle Fedi di Morte, e Quota Funeraria*

La Fede di Morte deve farsi nelle solite stampiglie rimesse dallo Spedale da firmarsi anche dai Sigg. Gonfalonieri, indicando il giorno, mese ed anno della morte e per qual malattia sia morto, ed il Balio nell'atto che restituisce il Libretto sarà tenuto riportare allo Spedale tutti i panni e biancherie d'uso della Creatura defunta con dover pagar del proprio tutte le mancanze. La quota funeraria che lo Spedale consegna sempre al Balio per portarsi al Paroco, è la solita di soldi dieci per ogni Creatura di qualunque età sia

*Avviso ai Parochi*

**Tutte le Creature sottoposte al-**

lo Spedale di qualsisia età, nell'atto della loro consegna saranno accompagnate, e raccomandate con una Lettera stampata del Rettore, suo Ajuto, o Infermiere ai Parochi ove abiteranno attualmente i rispettivi Tenutarj, contenenti diverse particolari Istruzioni, e qualora detta Lettera non sia presentata, ne faranno le debite ricerche. Siccome però accade frequentemente, che i Balj, o Tenutarj passino da uno, in altro Popolo dopo la fatta consegna senza saputa dello Spedale, sono obbligati i Parochi di starne avvertiti per darne l'opportuna notizia, o direttamente, o all'occasione delle loro risposte ai soliti quesiti dei Giusdicenti.

Procureranno di uniformarsi a tutto ciò, e quanto gli verrà insinuato dai rispettivi Ordinarij per l'esatto adempimento degli ordini Sovrani.



*Istruzioni per i Medici, e Chirurghi  
per le Creature malate*

Le Visite che verranno fatte nei casi di malattie dai Medici, e Chirurghi ai Bambini esposti, in tutti quei luoghi, ove non sono stabilite Condotte di tali Professori tenuti a farle *gratis*, debbono essere sodisfatte dalle rispettive Comunità, egualmente che le spese dei medicinali occorrenti bene inteso però, che per parte dei nominati Professori, debba essere esibito un certificato giustificante le Visite, ed il conto dei Medicinali medesimi firmato dal Paroco, e Gonfaloniere.

*Avvertimenti pei Balj*

Le Creature di qualunque età, tanto Maschi, che Femmine, durante il tempo della loro sottoposizione allo Spedale, non potranno esser consegnate dai Balj, o Ba-

lie ad altre persone, non solo per allattare, ma ancora per educare, custodire, e servire, senza espressa licenza, e permissione del Rettore, o suo Aiuto, o Infermiere, alla pena mancando della perdita del salario che avessero guadagnato, e non riscosso, e di Lire dugento da applicarsi per un quarto all' Accusatore segreto o palese, e pel restante allo Spedale. E quei Balj che saranno riconosciuti impotenti al pagamento di detta somma, saranno puniti con la carcere per quel tempo che equivale alla medesima, coerentemente agli ordini, e Leggi veglianti sopra tal proposito.

Parimente subiranno i debiti castighi per mezzo dei rispettivi Tribunali, quei Balj, o Balie, che con fedì false, nomi finti, o in qualunque altro modo defrauderanno il Luogo Pio.

Il tempo dell'allattatura non dovrà oltrepassare i mesi dodici dal giorno della nascita, meno il caso di malattie, ma il salario bensì sarà continuato a corrispondere in Lire nove al Mese per tutto l'Anno secondo. Dopo il termine dell'Anno secondo sarà corrisposto il salario di L. cinque al mese a tutto l'Anno sesto, e L. tre al Mese dal principio dell'Anno settimo, a tutto il decimo, dopo il quale cessa qualunque stipendio a forma della Tabella riportata in fine del presente libretto.

Saranno tenuti generalmente tutti i Balj, e Balie di rimettere le Creature direttamente allo Spedale in Siena, a tutte loro spese, benchè la restituzione accada per necessità, o volontà dei medesimi, o per ordine dello stesso Spedale, procurando di non rimetterle in

giorno di Festa d'intiero precetto

E quando la restituzione accaderà per volontà dei balj saranno pure obbligati a dare avviso di questa intenzione allo Spedale due mesi avanti salvo una causa straordinaria, ed urgente.

Quei Balj poi, o Tenutari che avranno custodito del continuo presso di loro, o loro Famiglie gli Esposti dall'anno primo a tutto il decimottavo se sono Maschj, e a tutto il 25 se sono Femmine, e avranno ritirato il salario solamente sino all'anno decimo e si saranno dati tutta la cura di far loro apprendere qualche professione, verificate le condizioni dell'enunciata permanenza nel modo, e per il tempo indicato, e dell'acquisto dell'arte surriferita avranno diritto ad un premio di L. 70. su la Cassa dello Spedale. Il detto premio per altro è

18

stabilito per quelli unicamente che  
avranno ricevuti gli Esposti di na-  
scita dopo l'epoca del 17. febbra-  
jo 1818.

Visto

*Car. Antonio Guicciardi*

*D. Rocchi* **RETTORE**

**Vestiario annuale, e Salarj mensuali che dovranno somministrarsi alle Balie, e Tenutarj degli Esposti dello Spedale di Siena.**

**Prima Età**

**Dalla nascita all'anno secondo  
compito**

**Vestiario per l'Allattatura**

<b>Pezzeline . . . . .</b>	<b>Br. 11.</b>	
<b>Pezzelane . . . . .</b>	<b>Br. 4.</b>	<b>1</b>
<b>Fasce . . . . .</b>	<b>Br. 16.</b>	<b>4</b>
<b>Culle . . . . .</b>	<b>Num. 1.</b>	

**Salario Mensuale . . . Lir. 9. -- --**

**Vestiario per il primo Anno compito**

<b>Mezzalana . . . . .</b>	<b>Br. 3.</b>
<b>Panno canapino . . . . .</b>	<b>Br. 6.</b>
<b>Calze . . . . .</b>	<b>Par. 1.</b>
<b>Scarpe . . . . .</b>	<b>Par. 1.</b>

**Pel secondo Anno**

**Salario Mensuale Lir. 9.**

Vestiario per il secondo Anno  
compito

Mezzalana . . . . .	Br. 3	--	--
Panno canapino . . . . .	Br. 6.	--	--
Calze . . . . .	Par. 1.		
Scarpe . . . . .	Par. 1.		

Seconda Età

Dal principio dell' Anno terzo  
fino al termine dell' Anno ~~setto~~ 5  
Salario Mensuale . . . Lir. 5.

Il Vestiario annuale  
come nel secondo Anno

Terza Età

Dal principio dell' Anno ~~settimo~~ 6  
fino all'anno decimo compito  
Salario Mensuale . . . Lir. 3.

Vestiario annuale

Mezzalana . . . . .	Br. 4.
Panno canapino . . . . .	Br. 4.
Calze . . . . .	Par. 1.
Scarpe . . . . .	Par. 1.

Adi 21. Agosto 1826.

Caterina di Clemente Fabillaggi  
abit. Salvatore a Felli.

Prese a Balia dallo Spedale di  
S. Maria della Scala di Siena

Luisa Maggi

di N.° 741 Reg.° Legittimi

dell' Anno 1826

nat a nel dì 26 Maggio 1826

e coi patti, condizioni e avverti-  
menti enunciati nel presente Li-  
bretto

a 29 - 4 Mesi li



Vai p. Mayo 1871

Lo infasamento a nome  
commissione e

presenza di faterio

Surillaggi, che diso

non sapere i servizi

due p. la med. che

ricevuto p. la mane

del No. di. Cas. An

Tonio Finieri de

Boche di via Trenta  
per via fatto del  
proprio libretto  
D'infederio

... 36 ...  
Luigi Pallini

Luigi Pirro Destroni  
Cesar. Boscarini Destroni

